Conto corrente con la posta — Anno 88° — Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 19 novembre 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestre L. 900 - Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

AVVISO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

L'on. De Nicola ha ricevuto oggi alle ore 9,30, in udienza solenne, Sua Eccellenza il maggior generale Francois Henri Theron, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo provvisorio dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Sud Africa.

Roma, lì 10 novembre 1947

(4778)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 settembre 1947, n. 1231.

Aumenti alle vigenti tasse relative ai Conservatori di musica, alle Accademie di belle arti, ai Licei artistici governativi e nuove norme sugli esoneri dalle tasse stesse.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;

Vista la legge 19 maggio 1932, n. 573;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per le finanze e con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le tasse nei Conservatori di musica, nelle Accademie di belle arti e nei Licei artistici governativi, sono stabilite in conformità delle annesse tabelle *A* e *B*. Non si corrispondono tasse a parte per l'educazione fisica.

Le tasse annuali di frequenza possono essere pagate in due rate: la prima all'atto dell'iscrizione, la seconda entro il mese di gennaio.

E' consentito l'esonero dal pagamento delle tasse a favore degli alunni e dei candidati che appartengono a famiglia di disagiata condizione economica e per i quali ricorrano inoltre le condizioni di cui all'art. 2 od all'articolo 3 del presente decreto.

Art. 2.

Possono ottenere l'esonero totale dal pagamento delle tasse di immatricolazione e di frequenza coloro che abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione, idoneità e licenza nella sessione di primo esame o in un'unica sessione, o la promozione per effetto di scrutinio finale, con una media non inferiore agli otto decimi per il profitto e, se alunno d'istituto governativo o pareggiato, con non meno di otto decimi per la condotta nello scrutinio finale dell'ultima classe frequentata.

Possono ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse degli esami di ammissione licenza, maturità e di diploma gli alunni che nell'ultima classe frequentata abbiano goduto dell'esonero dalla tassa di frequenza e allo scrutinio finale abbiano riportato per il profitto e la condotta le votazioni di cui innanzi.

A coloro che, nei casi previsti dai due comma precedenti, abbiano riportato una media non inferiore ai sette decimi per il profitto e non meno di otto decimi per la condotta può essere accordato l'esonero dalla metà delle tasse rispettivamente stabilite. Riguardo alle tasse d'esame è inoltre necessario che l'alunno abbia fruito almeno del semi-esonero dalla tassa di frequenza nella classe in cui era ultimamente iscritto.

Non sono consentiti esoneri o semi-esoneri per gli esami di ammissione alla prima classe o per gli esami di idoneità.

Art. 3.

E' accordato l'esonero da tutte le tasse, comprese quelle di bollo e di diploma, agli orfani di guerra o per ragioni di guerra, o di caduti per la lotta di liberazione, ai figli dei mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, o di dispersi o prigionieri di guerra; a coloro che siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione.

Tale beneficio è sospeso, per i ripetenti.

Art. 4.

Salvo quanto è stabilito dalle norme vigenti per la dispensa a favore degli studenti di cittadinanza straniera, è abrogata ogni altra disposizione che preveda l'esonero dalle tasse negli Istituti di istruzione artistica e musicale.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dall'anno scolastico 1947-48.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 74. — FRASCA

TABELLA *A*

Tasse scolastiche

1) *Conservatori di musica*:

a) Tassa di esame di ammissione alle varie scuole	L.	250
Tassa di immatricolazione	»	200
b) Tassa di frequenza (per ciascun anno):		
alle scuole di strumenti a fiato e contrabasso	»	250
a tutte le altre scuole, compresi i corsi straordinari	»	600
c) Tassa degli esami di compimento dei corsi complementari (per ciascun corso):		
per gli alunni	»	100
per i privatisti	»	150
d) Tassa degli esami di compimento del periodo inferiore per le scuole di canto (ramo cantanti e ramo didattico e d'arpa):		
per gli alunni	»	300
per i privatisti	»	450
per le scuole di strumenti a fiato e contrabasso:		
per gli alunni	»	100
per i privatisti	»	150

per tutte le altre scuole:

per gli alunni	L.	150
per i privatisti	»	250

e) Tassa degli esami di compimento del periodo medio:

per gli alunni	»	300
per i privatisti	»	450

f) Tassa degli esami di diploma:

scuola di strumenti a fiato e contrabasso:

per gli alunni	»	250
per i privatisti	»	350

scuola per strumentazione per banda:

per gli alunni	»	300
per i privatisti	»	600

per tutte le altre scuole:

per gli alunni	»	550
per i privatisti	»	900
diplomi	»	100

I candidati agli esami di diploma di direzione d'orchestra sono tenuti al pagamento di L. 2000 oltre alla tassa di esame, a titolo di contributo per le spese d'orchestra.

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

TABELLA *B*

Tasse scolastiche

2) *Licei artistici e Accademie di belle arti*:

Licei artistici:

Esame di ammissione	L.	250
Immatricolazione	»	200
Frequenza per ciascun anno	»	500
Esame di idoneità	»	150
Esame di maturità	»	300
Diploma di maturità	»	100

Accademie di belle arti:

Esame di ammissione	L.	300
Immatricolazione	»	600
Frequenza di ciascun anno	»	900
Esame di licenza	»	750
Diploma di licenza	»	100

Scuola di disegno per gli operai di Reggio Emilia, scuole operaie serali e scuole libere del nudo nelle Accademie di belle arti:

Iscrizione e frequenza per ciascun anno	L.	150

Scuole festive presso le Accademie di belle arti:

Iscrizione e frequenza per ciascun anno	L.	100

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1947, n. 1232.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed al bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1947-48 nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario (primo provvedimento).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 407;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 542 e 22 agosto 1947, n. 807;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1947-48, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, del lavoro e della previdenza sociale e del bilancio, per l'esercizio finanziario 1947-48, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nel bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1947-48, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 4.

E' autorizzata l'inscrizione della somma di lire 16.900.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1947-48 per l'acquisto di autovetture occorrenti per i servizi tecnici dell'Amministrazione del catasto.

Art. 5.

Il concorso straordinario dello Stato a pareggio del bilancio del Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 481, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è aumentato di L. 72.000.000 per l'esercizio finanziario 1947-48.

Art. 6.

E' autorizzato per l'esercizio finanziario 1947-48 il limite d'impegno di L. 2.250.000, per le annualità occorrenti per le opere regolatrici dell'invaso del lago di Como, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 683.

Art. 7.

Al primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48, sono aggiunte le parole seguenti:

« nonchè nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649 ».

Art. 8.

L'art. 2 del decreto di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1947-48 è modificato come segue:

« E' autorizzata la spesa di L. 10.000.000.000 per provvedere a spese a pagamento non differito per opere di bonifica pubbliche e di competenza privata e per opere di miglioramento fondiario, attinenti all'irrigazione ».

Art. 9.

I residui risultanti al 1° luglio 1947 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'esercizio 1947-48, soppressi nel corso dell'esercizio in seguito all'istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli.

I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 80. — FRASCA

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1947-48

a) In aumento:

Capitolo n. 370. — Somme da versarsi dal fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, ecc. . . . . L. 14.240.000

b) Modifica di denominazione:

Capitolo n. 358. — Controvalore dei dollari messi a disposizione del Governo italiano dagli Stati Uniti d'America.

c) Capitolo di nuova istituzione:

Capitolo n. 314-*bis*. — Ricavo dalla vendita delle azioni e dalla riscossione delle delegazioni su cespiti comunali cedute allo Stato in pagamento di metà dell'imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni (art. 18 del regio decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 19) . *per memoria*

d) Capitolo soppresso:

Capitolo n. 156. — Addizionale a favore delle Provincie nella misura, ecc., delle tasse automobilistiche, ecc.

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA *B*

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1947-48

MINISTERO DEL TESORO

a) In aumento:

Capitolo n. 25. — Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del Fondo per il culto, ecc. . . . . . L. 833.000

Capitolo n. 268. — Indennità agli addetti ai Gabinetti, ecc. . . . . L. 1.617.000

Capitolo n. 271. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. . . . . . . » 15.000.000

Capitolo n. 284-*bis* (di nuova istituzione). — Indennità di licenziamento al personale non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie delle Intendenze di finanze, nonchè degli uffici dipendenti, compresi gli uffici di ragioneria dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche . . . . . » 5.000.000

Capitolo n. 331. — Contributo annuo all'Ufficio italiano dei cambi per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e di controllo in materia valutaria, ecc. . . . . » 41.000

Capitolo n. 344. — Spese per la beneficenza romana . . . . » 72.000.000

Capitolo n. 372-*bis* (di nuova istituzione). — Provvigione alla Banca d'Italia per l'esecuzione dei lavori inerenti all'unione di nuovi fogli di ricevute ai certificati nominativi della rendita 5 % 1935 e dei consolidati 3 50 % (1902) e 4,50 % . . . . » 750.000

Capitolo n. 414. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, ecc. . . . . » 500.000

Capitolo n. 421-*bis* (di nuova istituzione). — Contributi a favore dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia, Esposizione internazionale d'arte » ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 aprile 1947, n. 301, art. 1, capo I, comma *a*), 1ª e 2ª rata; art. 1, capo 4°, comma *a*), 1ª e 2ª rata; art. 2 - unica rata . . . . » 14.900.500

Capitolo n. 426-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Ufficio per le sanzioni contro il fascismo »). — Assegni fissi mensili al personale estraneo all'Amministrazione addetto agli uffici di segreteria . . » 800.000

Capitolo n. 426-*ter* (di nuova istituzione). — Retribuzioni ed indennità varie al personale avventizio ed indennità di licenziamento al personale licenziato . . . . » 1.600.000

Capitolo n. 426-*quater* (di nuova istituzione). — Indennità di missione . . . . » 100.000

Capitolo n. 426-V (di nuova istituzione). — Premio giornaliero di presenza agli impiegati (art. 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . . . » 200.000

Capitolo n. 426-VI (di nuova istituzione). — Compensi per lavoro straordinario agli impiegati (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . . . » 300.000

Capitolo n. 426-VII (di nuova istituzione). — Sussidi al personale . . . . . . » 100.000

Capitolo n. 426-VIII (di nuova istituzione). — Indennità ai componenti la Commissione di epurazione degli amministratori, liquidatori e sindaci delle imprese private . . » 50.000

Capitolo n. 426-IX (di nuova istituzione). — Indennità giornaliera al personale addetto alla segreteria della Commissione di epurazione degli amministratori, liquidatori e sindaci delle imprese private . . . . . » 20.000

Capitolo n. 426-X (di nuova istituzione). — Spese per telegrammi, fonogrammi e per la corrispondenza . . . . » 50.000

Capitolo n. 426-XI (di nuova istituzione). — Spese di economato, arredamento, affitto locali e canoni vari . . . . » 150.000

Capitolo n. 426-XII (di nuova istituzione). — Spese per gli automezzi e le biciclette . » 120.000

Capitolo n. 426-XIII (di nuova istituzione). — Indennità ai delegati provinciali per l'avocazione dei profitti di regime . . . . . » 7.500.000

Capitolo n. 426-XIV (di nuova istituzione). — Indennità mensile ai dipendenti dallo Stato e di Enti pubblici addetti alle delegazioni . » 300.000

Capitolo n. 426-XV (di nuova istituzione). — Retribuzioni e indennità varie al personale estraneo all'Amministrazione addetto alle delegazioni . . . . » 15.000.000

Capitolo n. 426-XVI (di nuova istituzione). — Indennità di missione per i delegati e per il personale addetto alle delegazioni . . . L. 2.000.000

Capitolo n. 426-XVII (di nuova istituzione). — Spese di economato, affitto locali e canoni vari relative alle delegazioni . . . . . » 2.000.000

Capitolo n. 426-XVIII (di nuova istituzione). — Spese per i trasporti, noleggi ed automezzi relative alle delegazioni . . . . . » 1.000.000

Capitolo n. 426-XIX (di nuova istituzione). — Premio giornaliero di presenza al personale delle delegazioni provinciali (art. 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) » 1.200.000

Capitolo n. 435-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento della Commissione incaricata di accertare l'esistenza dei debiti scaduti dello Stato per i quali manca la documentazione prescritta dalle vigenti disposizioni (art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428) . . . » 200.000

Capitolo n. 439-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente » 85.000

Capitolo n. 439-*ter* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per la regolazione di sospesi di tesoreria, concernenti spese del cessato Ministero dell'Italia occupata, relative al periodo anteriore al ritorno delle singole provincie all'amministrazione del Governo italiano . . . . » 70.000.000

Capitolo n. 454. — Indennità di missione al personale comunque addetto al servizio dei danni di guerra . . . . » 8.000.000

Capitolo n. 494. — Spese da anticiparsi dallo Stato ai sequestratari di beni ex-nemici, ecc. . . . . » 48.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 269.417.100

b) In diminuzione:

Capitolo n. 32. — Spese per il Senato . . L. 150.000.000

Capitolo n. 452. — Indennità, ecc., ai componenti le Commissioni dei danni di guerra, ecc. . . . . » 58.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 208.000.000

MINISTERO DELLE FINANZE

a) In aumento:

Capitolo n. 104 (modificata la denominazione). — Quota annua sul provento della tassa di bollo sulle inserzioni ed abbonamenti sui giornali, riviste ed altre stampe, dovuta all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, giusta l'art. 32 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242 . . . . L. 2.000.000

Capitolo n. 199-*bis* (di nuova istituzione). — Indennità di viaggio e di soggiorno al personale degli uffici tecnici erariali per missioni compiute per il servizio accertamento dei danni di guerra . . . . » 50.000.000

Capitolo n. 203-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto di autovetture occorrenti per i servizi tecnici dell'Amministrazione del catasto . . . . » 16.900.000

Capitolo n. 231. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, da corrispondersi in relazione a particolari esigenze, ecc. . . . . . . » 15.000.000

Totale . . . L. 83.900.000

b) Modifica di denominazione:

Capitolo n. 150. — Spese (esclusi i compensi di qualsiasi natura al personale di ruolo e non di ruolo) per la ricerca di materia imponibile nella applicazione delle diverse imposte ordinarie.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Modifica di denominazione:

Capitolo n. 21. — Spese di liti, risarcimenti e accessori. (*Spesa obbligatoria*).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) In aumento:

Capitolo n. 69-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (articolo 7 del regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148) . . . . L. 7.079.000

b) In diminuzione:

Capitolo n. 72. — Interessi compresi nelle annualità per la estinzione dei mutui, ecc., per la concessione di contributi nelle spese di acquisto, ecc., di stabili da destinare a sede delle « Case degli italiani » all'estero, ecc. . . L. 342.800

Capitolo n. 78. — Quote di capitale comprese nelle annualità, ecc., per l'ammortamento dei mutui, ecc. . . . . » 17.345

Totale delle diminuzioni . . . L. 360.145

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

a) In aumento:

Capitolo n. 54-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per arredamento, per forniture e riparazioni di materiale didattico e scolastico, per corsi di cultura e di educazione fisica, per la refezione scolastica, per borse di studio e per ogni altra iniziativa riguardante le scuole di cui all'art. 12 della legge 1° giugno 1942, n. 675 L. 8.000.000

Capitolo n. 118. — Contributi a favore delle università, ecc. . . . . » 1.457.000

Capitolo n. 150. — Accademie di belle arti, ecc. Fitto e manutenzione di locali, ecc. . . » 764.570

Capitolo n. 154. — Accademia d'arte drammatica in Roma, ecc. . . . . » 11.760

Capitolo n. 201-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Spese per le antichità e belle arti »). — Contributi dello Stato a favore dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia », esposizione internazionale d'Arte (1ª e 2ª delle quattro rate di cui all'art. 1, numeri 1 e 2, lettera *a*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 aprile 1947, n. 301 ed art. 2 del decreto medesimo) . . . . . » 8.200.500

Totale . . . L. 18.433.830

MINISTERO DELL'INTERNO

a) In aumento:

Capitolo n. 22. — Spese per propaganda di italianità . . . . L. 60.000.000

Capitolo n. 75. — Spese per il servizio di investigazione politica . . . . » 5.600.000

Capitolo n. 101. — Spesa per la erogazione dei contributi in capitale, ecc., per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci degli Enti locali territoriali . . . . » 5.000.000.000

Capitolo n. 103. — Rimborso ai Comuni delle spese, ecc., per il controllo ed il razionamento dei consumi alimentari ed industriali » 490.000.000

Totale . . . L. 5.555.600.000

b) Modifica di denominazione:

Capitolo n. 134. — Assegno temporaneo ed indennità di caropane a favore dei reduci disoccupati e bisognosi (decreto legislativo luogotenenziale 16 febbraio 1946, n. 28 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 355).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Capitolo n. 26-*bis* (di nuova istituzione). — Incaricati stabili - Incaricati provvisori ed operai temporanei. Premio giornaliero di presenza (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585)	L.	23.000.000
Capitolo n. 26-*ter* (di nuova istituzione). — Incaricati provvisori ed operai temporanei. Compensi per lavoro straordinario (regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114 e successive modificazioni e art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585)	»	7.500.000
Capitolo n. 167. — Personale del ruolo transitorio, ecc. Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	6.400.000
Capitolo n. 168. — Personale del ruolo transitorio, ecc. Compensi speciali in eccedenza ai limiti, ecc.	»	300.000
Capitolo n. 228. — Opere edilizie	»	83.000
Capitolo n. 229. — Edilizia economica e popolare, ecc.	»	1.424.000
Totale	L.	38.707.000

MINISTERO DELLA DIFESA

a) In aumento:

Capitolo n. 31. — Sovvenzioni ad istituti, ecc., in rapporto agli scopi della Marina militare	L.	1.000.000
Capitolo n. 204. — Carburanti, lubrificanti, ecc.	»	30.000.000
Capitolo n. 233. — Spese per costruzioni, ecc., relative agli uffici di controllo statale negli aeroporti civili, ecc.	»	20.000.000
Capitolo n. 255. — Sistemazione nuovi campi di aviazione, ecc.	»	90.000.000
Totale	L.	141.000.000

b) In diminuzione:

Capitolo n. 160. — Materiali di consumo, ecc.	»	1.000.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) In aumento:

Capitolo n. 64. — Spese per il funzionamento delle scuole e degli uffici del Corpo, ecc.	L.	694.500
Capitolo n. 143-*bis* (di nuova istituzione). — Premi ai coltivatori per le bietole prodotte nella campagna 1943 e consegnate agli zuccherifici (art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 858)	»	8.150.000
Capitolo n. 148-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente	»	866.000
Totale	L.	9.710.500

b) Modifica di denominazione:

Capitolo n. 124. — Spese a pagamento non differito per l'esecuzione di opere di bonifica pubbliche e di competenza privata e per opere di miglioramento fondiario attinenti all'irrigazione.

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modifica di denominazione:

Capitolo n. 18. — Spese di manutenzione e di adattamento dei locali e degli impianti.

MINISTERO DEL BILANCIO

In aumento:

Capitolo n. 1-*bis* (di nuova istituzione). — Stipendi ed altri assegni fissi al personale di altre Amministrazioni in servizio presso il Ministero nella posizione di fuori ruolo	L.	700.000

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA *C*

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-48

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ENTRATA

In aumento:

Capitolo n. 9. — Contributo del Tesoro dello Stato per porre il Fondo per il culto in grado di adempiere ai suoi fini di istituto	L.	833.000

SPESA.

In aumento:

Capitolo n. 7. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti, ecc.	L.	833.000

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1947, n. 1233.
Norme integrative per la gestione delle esattorie vacanti.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e le successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico anzidetto, approvato con regio decreto 15 settembre 1923, n. 2090;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

In deroga alle vigenti norme sul conferimento di esattorie delle imposte dirette, il Ministro per le finanze ha facoltà di disporre, con proprio decreto, che siano gestite da delegati governativi le esattorie attualmente vacanti, o che si renderanno vacanti per qualsiasi causa, e che abbiano al momento della vacanza, un carico di riscossione complessivo di oltre 300 milioni.

La stessa facoltà, quando concorrano circostanze speciali, è attribuita al Ministro per le finanze anche nei confronti delle esattorie con carico di riscossione inferiore a quello previsto nel comma precedente.

Art. 2.

I delegati governativi di cui all'articolo precedente sono nominati con decreto del Ministro per le finanze tra i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, in attività di servizio od a riposo, ed hanno gli stessi obblighi di quelli nominati ai sensi dell'art. 23 del regolamento sulla riscossione, approvato con regio decreto 15 settembre 1923, n. 2090.

Nel decreto di nomina, o con decreti successivi, sono stabilite la misura dell'aggio di riscossione e la retribuzione da assegnarsi ai delegati in misura fissa mensile.

I delegati possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 3.

E' fatto obbligo ai Comuni di provvedere per i locali e mobili necessari per il funzionamento delle esattorie affidate ai delegati, a termini del secondo comma dell'art. 25 del citato regolamento sulla riscossione.

Art. 4.

Per quanto non previsto nel presente decreto, si osservano le disposizioni vigenti in materia di riscossione di imposte dirette, in quanto applicabili.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 73. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 ottobre 1947, n. 1234.

Istituzione dell'Ufficio tecnico del catasto di Viterbo.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;
Visto il regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;
Visto il regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1250;
Visto il regio decreto 19 febbraio 1942, n. 227, art. 3;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituito a decorrere dal 1° luglio 1947, l'Ufficio tecnico del catasto di Viterbo, con sede in Viterbo, con giurisdizione su tutto il territorio della Provincia che resta così distaccato dalla circoscrizione dell'Ufficio tecnico del catasto di Roma, della quale, per effetto del regio decreto 20 giugno 1935, n. 1334, faceva parte.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 72. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 ottobre 1947.

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 13 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dal decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 435;
Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, e successive modificazioni;
Visto il decreto luogotenenziale 27 agosto 1944, con il quale l'on. Achille Grandi è stato nominato commissario per la straordinaria amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
Considerata la necessità di ricostituire i normali organi di amministrazione dell'Istituto predetto;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il prof. dott. Guido Maria Baldi è nominato presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1947

DE NICOLA

FANFANI — DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 10, foglio n. 117.

(4677)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Apiro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 30 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1947, registro n. 14 Interno, foglio n. 367, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Apiro (Macerata), di un mutuo di L. 162.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4745)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Salzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 22 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1947, registro n. 14 Interno, foglio n. 372, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Salzano (Venezia), di un mutuo di L. 213.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4751)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Torino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale del 21 agosto 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Torino, di un mutuo di L. 72.610.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4796)

Autorizzazione al comune di Agrigento a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Agrigento è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 5 settembre 1947, n. 2254; importo L. 10.040.000.

(4739)

Autorizzazione al comune di Sassari a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Sassari è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 11 settembre 1947, n. 2700; importo L. 21.680.000.

(4740)

Autorizzazione al comune di Bergamo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Bergamo è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 1° settembre 1947, n. 2005; importo L. 16.600.000.

(4741)

Autorizzazione al comune di Nuoro a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Nuoro è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 1° settembre 1947, n. 2292; importo L. 2.270.000.

(4742)

Autorizzazione al comune di Viterbo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Viterbo è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 18 settembre 1947, n. 2715; importo L. 17.900.000.

(4743)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Villafranca Tirrena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 24 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1947, registro n. 14 Interno, foglio n. 369, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Villafranca Tirrena (Messina), di un mutuo di L. 520.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4746)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 12 novembre 1947 - N. 207

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	80,40
Id. 3,50 % 1902	74 —
Id. 3 % lordo	64,30
Id. 5 % 1935	86,65
Redimibile 3,50 % 1934	71,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	76,50
Id. 5 % 1936	86,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,075
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,25
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	96,70
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	96,45
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	90,30
Id. 5 % convertiti 1951	95,875

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.